

FAQ

BANDO IMPRESA SOSTENIBILE 2026

MISURA A: INVESTIMENTI ENERGETICI

MISURA B: CERTIFICAZIONE ENERGETICA ISO 50001

Il contenuto del presente documento ha la finalità di facilitare la partecipazione e la comprensione del testo del Bando che resta l'unico regolamento per lo svolgimento della procedura

FAQ al 05/06/2026

Domanda n.1:

con riguardo alla Misura A "Investimenti energetici", ferma restando la necessità di raggiungere il punteggio minimo pari a 30 punti (paragr. 5.5, pag. 14 del Regolamento del bando), nel caso di sostenimento in via esclusiva di spese per acquisto, installazione e allacciamento alla rete di un impianto fotovoltaico (= solo spese lett. a) paragr. 5.1.1.), o nel caso di sostenimento di spese per acquisto, installazione e allacciamento alla rete di un impianto fotovoltaico e di spese per acquisto e installazione di sistemi di accumulo dell'energia (= spese lett. a) ± b) paragr. 5.1.1.), senza comunque spese di cui alle lett. c), d), e) del paragr. 5.1.1. Si chiede conferma che NON è necessario, ai fini della Relazione tecnica e dell'ottenimento del contributo, generare un risparmio energetico?

R: Sì, in tali casi non è necessario dimostrare un risparmio energetico in termini di riduzione dei consumi ai fini dell'ammissibilità al contributo.

Il regolamento infatti distingue tra:

- *interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili (lett. a) e b));*
- *interventi di efficientamento energetico (lett. c), d), e)), ai quali è associato la misurazione della riduzione dei consumi espressa in TEP*

Pertanto, nei casi indicati (solo lett. a) oppure lett. a)+b)), occorre compilare la relazione tecnica spiegando come l'intervento proposto renda la sede oggetto di intervento nella sua totalità più sostenibile e più efficiente dal punto di vista energetico, spiegando l'impatto e obiettivi.

Domanda n.2:

per la MISURA A, tra le voci di spesa ammissibili alla lettera a) "acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (compresi impianti di cogenerazione e trigenerazione) e di inverter" è ammissibile anche l'ampliamento di un impianto fotovoltaico già esistente e installato presso la sede societaria (ipotizzando che tutte le altre condizioni previste dal bando siano indubbiamente rispettate)?

R: No, l'ampliamento di un impianto fotovoltaico già esistente non è ammissibile.

Il bando, alla lettera a) dell'art. 5.1.1, fa riferimento all'"acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili", formulazione che, anche alla luce dei criteri di valutazione di cui alla tabella art. 5.5, è da intendersi riferita alla realizzazione di nuovi impianti.

Pertanto, interventi qualificabili come ampliamento, potenziamento o modifica di un impianto esistente non rientrano tra le tipologie di spesa ammissibili, in quanto non configurano la realizzazione di un nuovo impianto ai sensi del bando.

Domanda n.3:

sono una PMI e intendo acquistare nuovo impianto fotovoltaico (voce a.) più sistema di accumulo (voce b.). Mi confermate che alla luce dei seguenti investimenti conseguono 30 punti?

R: Sì, in via generale, presentando le spese che se vengono valutate positivamente, consentono di raggiungere i 30 punti, così suddivisi:

- 20 punti sulla base dell'ambito "Capacità di generare energia da fonti sostenibili" grazie all'elemento "Nuovo impianto per la Produzione di energie rinnovabili"

- 5 punti sulla base dell'ambito "Capacità di generare energia da fonti sostenibili" grazie all'acquisto "Acquisto di Sistema di Accumulo congiuntamente o al nuovo impianto"

- 5 punti sulla base dell'ambito "Ampiezza e articolazione dell'intervento e formazione" grazie alla realizzazione di "2 tipologie di spesa differenti"

Domanda n.4:

sono interessato al bando per la MISURA A - voce di spesa d) acquisto e installazione di pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti, in sostituzione degli impianti in uso.

Dovremmo installare una pompa di calore per il raffrescamento/riscaldamento della palazzina uffici e l'attuale caldaia a Gas verrebbe sostituita in questa funzione, ma resterebbe attiva per il riscaldamento della parte di produzione/magazzino dello stabile.

Quindi si installa la Pompa di Calore senza dismettere il vecchio impianto, sostituendolo in parte nella sua funzione.

Il tutto, garantendo comunque un risparmio energetico e una riduzione delle emissioni certificabile.

È possibile presentare domanda in questa situazione di "sostituzione parziale"?

R: No, una sostituzione solo parziale dell'impianto esistente non è ammissibile ai fini del bando.

La lettera d) dell'art. 5.1.1 del regolamento prevede infatti che siano finanziabili esclusivamente interventi di "acquisto e installazione di pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti, **in sostituzione degli impianti in uso**".

Domanda n.5:

con riferimento alla Misura A (Investimenti Energetici), si domanda se, in fase di rendicontazione, esista una soglia minima accettata per i risultati reali di risparmio energetico (TEP) rispetto alle stime inserite nella relazione tecnica della domanda (così come per le spese effettive è prevista una soglia minima pari al 70% di quelle ammesse).

In altri termini, se l'efficiamento reale finale dovesse risultare inferiore a quello stimato (ma comunque superiore ai limiti minimi di accesso al bando), il contributo verrà rimodulato proporzionalmente o si rischia la revoca?

R: Il bando non prevede una soglia minima di scostamento tra TEP stimati e reali. Tuttavia, i risultati dichiarati incidono sul punteggio e devono essere dimostrati in rendicontazione con dati reali.

*Scostamenti rilevanti che compromettano obiettivi e punteggio ottenuto in fase di concessione possono comportare la **decadenza del contributo**, non essendo prevista una rimodulazione proporzionale analoga a quella delle spese.*

Domanda n.6:

con riferimento alla Misura A (Investimenti Energetici) e all'obbligo di monitoraggio dei consumi reali per almeno 3 mesi, si richiedono i seguenti chiarimenti pratici per la fase di rendicontazione:

Come devono essere misurati e raccolti i dati sui consumi reali? L'azienda può scegliere autonomamente la metodologia di rilevazione e valutazione?

R: Il bando non definisce una metodologia tecnica univoca per la rilevazione dei consumi; tuttavia, stabilisce requisiti sul risultato da ottenere.

In particolare:

- *la relazione tecnica post-intervento deve basarsi su dati reali di consumo rilevati dopo l'intervento;*
- *i dati di monitoraggio post-intervento devono coprire un periodo minimo di almeno 3 mesi ed essere confrontati con lo stesso periodo dell'anno precedente.*

l'impresa pertanto può adottare autonomamente la metodologia di rilevazione, purché sia: oggettiva e tracciabile, coerente con i consumi energetici analizzati in fase di domanda (relazione pre-intervento), i dati devono essere verificabili e riconducibili a misurazioni reali (non stime), come da relazione post intervento.

Domanda n.7:

Sempre con riferimento alla Misura A (Investimenti Energetici) quale documentazione specifica va allegata in piattaforma (o conservata in azienda) oltre alla Relazione Tecnica Post-Intervento e alle foto?

R: Il bando individua come documentazione obbligatoria:

- *Relazione tecnica post-intervento con evidenza dei consumi reali e del risparmio conseguito*
- *documentazione fotografica/video dello stato post-intervento*
- *documentazione che attesti installazione, collaudo e messa in esercizio degli impianti*

All'interno della relazione tecnica devono essere riportati:

- consumi energetici effettivi post-intervento
- confronto con i dati pre-intervento
- dimostrazione del miglioramento ottenuto

Per quanto riguarda la documentazione ulteriore da conservare, pur non essendo richiesto l'invio in piattaforma, l'impresa deve **conservare ed esibire in caso di controlli** tutta la documentazione a supporto dei dati energetici dichiarati utilizzata dal tecnico per tutte le fasi del bando

Domanda n.8:

la presente per richiedere se è ritenuto ammissibile l'ampliamento dell'impianto fotovoltaico (in autoproduzione) se questo consente un ulteriore efficientamento rispetto allo stato dell'arte oppure sono ammessi solo il "primo" acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per aziende che non posseggono ad oggi tali impianti.

R: Si rimanda alla risposta data alla Domanda n.3

Domanda n.9:

L'acquisto di dispositivi IoT di nuova generazione volti a sostituire le dotazioni attualmente in uso, caratterizzate da un utilizzo intensivo di batterie e da un consumo energetico non efficiente. Vorremmo sapere se l'acquisto di tali dispositivi possa rientrare in una o più delle seguenti voci di spesa ammissibili indicate nel bando:

- c) acquisto e installazione di nuovi macchinari, impianti di produzione, attrezzature, macchine operatrici, componenti hardware, necessari per la sostituzione progressiva delle dotazioni esistenti;
- h) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;
- i) acquisto di software e di licenze d'uso software, anche di tipo cloud e saas, funzionali agli interventi presentati in domanda e specificati nella relazione tecnica.

R: Dipende dalla natura e tipologia del prodotto – servizio acquistato:

i Dispositivi IoT possono rientrare nella Categoria h) "acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici" se:

- monitorano consumi elettrici, termici o idrici;
- raccolgono dati energetici tramite sensori;
- controllano automaticamente impianti di illuminazione, climatizzazione, riscaldamento o altri carichi energetici;
- fanno parte di un sistema di energy management o building automation.

O possono rientrare nella Categoria i) "acquisto di software e licenze" se riguarda:

- la piattaforma cloud associata al dispositivo;
- canoni SaaS;
- software di supervisione, dashboard, analytics energetici;
- licenze necessarie per utilizzare il sistema IoT.

Non possono rientrare nella Categoria c) acquisto e installazione di nuovi macchinari, impianti di produzione, attrezzature, macchine operatrici, componenti hardware, necessari per la sostituzione progressiva delle dotazioni esistenti; in quanto non producono un risparmio energetico calcolabile in TEP

Domanda n.10:

Un deposito può rientrare tra le sedi ammissibili per la realizzazione degli interventi previsti dalla Misura A?

R: Il regolamento fa riferimento alla sede dove l'impresa svolge l'attività imprenditoriale ossia dove produce i propri beni e servizi, per tale motivo un mero deposito per carico e scarico merci/prodotti non può essere considerata come sede ammissibile

Domanda n.11:

Nel caso di investimento relativo unicamente all'acquisto di impianto fotovoltaico (tipologia di spesa a) e sistema di accumulo di energia (tipologia di spesa b) come si calcola il requisito di "Ampiezza e articolazione dell'intervento"? Sono da considerarsi una sola tipologia di intervento e due diverse tipologie? Pertanto, il punteggio minimo di 30 punti può essere raggiunto anche solo con queste due tipologie di spesa?

R: Si rimanda alla risposta data alla Domanda n.4